

COMMISSIONE PARLAMENTARE

consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

S O M M A R I O

Schema di decreto legislativo recante « Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale », ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	122
Schema di decreto legislativo recante « Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera <i>b</i>), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 » (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	123
AVVERTENZA	124

Giovedì 23 settembre 1999. — Presidenza del Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici, Avv. Antonio Barbone.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo recante « Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale », ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato il 21 settembre 1999.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, ricordando le questioni connesse al provvedimento in esame, richiama il problema del rapporto tra il provvedimento medesimo e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare successivamente. L'atto amministrativo condiziona infatti

l'efficacia del decreto legislativo che contiene una mera classificazione della rete stradale di interesse nazionale. Occorre pertanto riflettere sulle conseguenze della eventualità di una mancata emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che impedirebbe l'efficacia del decreto legislativo.

Ribadisce la opportunità di riflettere attentamente sul fatto che nel nostro sistema la classificazione della rete stradale di interesse nazionale è disposta con atto normativo primario.

Conclude ricordando l'importanza del processo di riorganizzazione dell'ANAS a seguito del trasferimento di numerose strade statali alle regioni.

Il senatore Sergio VEDOVATO (DS), *relatore*, aggiunge l'opportunità di definire anche la questione dei progetti e dei cantieri già in corso presso strade che verranno trasferite alle regioni.

Il senatore Paolo GIARETTA (PPI) esprime perplessità sullo schema di decreto legislativo concernente l'individuazione della rete autostradale e stradale

nazionale ritenendo che esso possa pregiudicare la fase dell'attuazione dell'attribuzione di competenze e funzioni alle regioni.

Reputa pertanto opportuno riflettere su alcuni aspetti al fine di rendere credibile il processo di decentramento amministrativo.

Ricorda che il provvedimento in esame, contenente una classificazione della rete stradale di interesse nazionale individuata a seguito di un'intesa tra lo Stato e le regioni, riflette una situazione di squilibrio tra le regioni del sud e le regioni del nord. Tale squilibrio non incide solo sotto il profilo della gestione futura della rete stradale, ma anche sulla definizione della rete quale rete di interesse nazionale. Non comprende infatti come si possa definire di interesse nazionale la rete stradale che mentre presenta nelle parti più sviluppate del paese solo alcune direttrici statali, vanta nelle restanti aree geografiche una rete statale molto più ampia.

Reputa opportuno pertanto riflettere sulla possibilità di individuare la rete di interesse nazionale sulla base di criteri oggettivi, tecnici. Aggiunge la possibilità di diversificare la gestione della rete prevedendo, per alcune regioni, un sistema analogo a quello vigente per le province autonome di Trento e Bolzano, e quindi la delega anche per la gestione della rete stradale statale, per altre, un sistema in base al quale si affida all'ANAS anche la gestione della rete regionale e provinciale. Pur condividendo il sistema delle regioni a statuto speciale secondo cui le regioni hanno anche la gestione di strade di competenza statale, invita ad evitare ulteriori elementi che possano ampliare, anziché ridurre, le differenze tra le regioni a statuto speciale e le regioni a statuto ordinario.

Per quanto concerne la questione dell'ANAS, ricorda che si tratta di un ente che è stato di recente trasformato in ente pubblico economico in virtù del riconoscimento del forte contributo economico che l'ANAS apporta. Si interroga sulle future possibilità di una gestione equilibrata della rete stradale statale da parte

dell'ANAS, visto che in alcune aree geografiche l'ente sarà chiamato alla gestione di una rete statale molto estesa a differenza delle altre aree nelle quali quella rete è notevolmente ridotta.

Fa inoltre presente che la Conferenza Stato-regioni ha espresso parere favorevole sul provvedimento in esame subordinatamente all'accordo tra lo Stato e le regioni in merito all'attribuzione delle risorse. La Commissione è chiamata pertanto ad esprimere un parere su un provvedimento oggetto di un'intesa condizionata. Conclude ribadendo che lo schema di decreto desta perplessità sulle possibilità di una gestione efficiente da parte dell'ANAS della rete stradale di interesse nazionale, nonché sui meccanismi di distribuzione delle risorse finanziarie in presenza di una ramificazione della rete stradale non omogenea.

Invita infine a riflettere sui rischi di un'operazione di trasferimento delle strade che se male impostata potrebbe pregiudicare il trasferimento medesimo.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante « Riordino del sistema degli enti pubblici nazionali ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato da ultimo il 16 settembre.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, fa presente la necessità di comprendere i criteri che hanno dettato l'inserimento degli enti nelle diverse tabelle allegate al provvedimento, con particolare riferimento al settore dei beni culturali e della ricerca scientifica. A tal proposito reputa opportuno chiedere chiarimenti a rappresentanti del Governo.

Il senatore Ettore ROTELLI (FI) condivide le considerazioni del Presidente. A tal proposito – ribadendo quanto rilevato in un suo precedente intervento – fa notare l'inopportunità dell'inserimento dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia nella tabella B del provvedimento, visto che gli altri istituti storici figurano nella tabella A.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, invita a riflettere sull'inopportunità del riconoscimento della pubblicità per alcuni enti quali le Deputazioni e società di storia patria. Considerando che il finanziamento prescinde dalla natura pubblica dell'ente, reputa opportuno in coerenza con la linea culturale prevalente, ricondurre taluni enti sotto l'applicazione delle norme di diritto privato, in particolare delle norme del libro I del codice civile che comunque garantiscono forme di controllo.

Il senatore Ettore ROTELLI (FI) dichiarando di condividere le osservazioni testé formulate dal Presidente, fa notare che la pubblicità ha comunque l'effetto di garantire il finanziamento pubblico. Precisa che, a suo avviso, in via generale un ente pubblico è tale solo se esercita poteri pubblici. Conclude osservando che la trasformazione da ente pubblico a ente privato non riduce – anzi aumenta – il controllo sull'ente medesimo.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS) propone di riflettere sull'opportunità di inserire nel parere un criterio che possa presiedere alla definizione della natura pubblica dell'ente

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Schema di decreto legislativo recante « Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 », ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Schema di decreto legislativo recante « Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di invalidi civili », ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Schema di decreto legislativo recante « Riordino dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».